

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

| | |
|--------------------------|--|
| <i>Patrizia Riva</i> | <i>Ph.D - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.</i> |
| <i>Ezio Riva</i> | <i>Avvocato</i> |
| <i>Denise Mapelli</i> | <i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i> |
| <i>Francesca Cassago</i> | <i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i> |
| <i>Fabio Bagnoli</i> | <i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i> |
| <i>Joel Giuliani</i> | <i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i> |
| <i>Stefania Bocchino</i> | <i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i> |
| <i>Paola Merati</i> | <i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i> |

Informativa n .21 del 16.11.2016

Oggetto: Definite le modalità per la trasmissione dei dati delle fatture e dei corrispettivi all’Agenzia, on line il modello per l’accesso alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali, pronti i tracciati per la fatturazione elettronica verso la P.A., i chiarimenti dell’Agenzia sulla detrazione delle spese universitarie, le pronunce della Cassazione su trattamento IVA delle consulenze resa in Italia da professionista senza stabile organizzazione e sul licenziamento del dipendente che ruba in azienda

L’Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità e i termini per la trasmissione dei dati delle fatture e dei corrispettivi, Equitalia pubblica sul proprio sito il modello per l’accesso alla definizione agevolata delle cartelle, l’Agenzia fornisce chiarimenti sulla detrazione delle spese universitarie e la Corte di Cassazione si pronuncia sul trattamento IVA di consulenze rese in Italia da professionisti che non hanno stabile organizzazione e sul licenziamento del dipendente che ruba in azienda: i principali argomenti principali trattati nella circolare

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Soggetti interessati

|  IMPRESE |  PROFESSIONISTI |  PERSONE FISICHE |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Trasmissione dei dati delle fatture all’Agenzia: definiti modalità e termini• Trasmissione dei dati dei corrispettivi: utilizzo dei registratori telematici• On line il modello per l’accesso alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali• Niente IVA sulle consulenze rese in Italia dal professionista che non ha una stabile organizzazione sul territorio• In arrivo gli SMS dal Fisco• Legittimo il licenziamento del dipendente che ruba in azienda, se prova di tale condotta è offerta dalle riprese delle videocamere | <ul style="list-style-type: none">• Trasmissione dei dati delle fatture all’Agenzia: definiti modalità e termini• On line il modello per l’accesso alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali• Niente IVA sulle consulenze rese in Italia dal professionista che non ha una stabile organizzazione sul territorio• In arrivo gli SMS dal Fisco | <ul style="list-style-type: none">• On line il modello per l’accesso alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali• In arrivo gli SMS dal Fisco• Fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione• Ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia sulla detrazione delle spese universitarie |

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

SOMMARIO

| | |
|--|----|
| 1. TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE ALL'AGENZIA: DEFINITI MODALITA' E TERMINI | 4 |
| 2. TRASMISSIONE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI: UTILIZZO DEI REGISTRATORI TELEMATICI | 5 |
| 3. ON LINE IL MODELLO PER L'ACCESSO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI | 6 |
| 4. IN ARRIVO GLI SMS DAL FISCO | 8 |
| 5. NIENTE IVA SULLE CONSULENZA RESE IN ITALIA DAL PROFESSIONISTA CHE NON HA UNA STABILE ORGANIZZAZIONE SUL TERRITORIO..... | 8 |
| 6. FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..... | 10 |
| 7. ULTIMI CHIARIMENTI FORNITI DALL'AGENZIA SULLA DETRAZIONE PER SPESE UNIVERSITARIE | 11 |
| 8. LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE RUBA IN AZIENDA, SE PROVA DI TALE CONDOTTA E' OFFERTA DALLE RIPRESE DELLE VIDEOCAMERE | 12 |

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

1. TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE ALL'AGENZIA: DEFINITI MODALITA' E TERMINI

In data 28 ottobre 2016 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate il provvedimento 182070 in materia di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del DLgs 127/2015.

Il decreto legislativo ha previsto la possibilità per i soggetti passivi Iva di optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017.

L'opzione va esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati ed ha efficacia per cinque anni solari. Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui è esercitata. Se non revocata, l'opzione si estende di quinquennio in quinquennio.

Per quanto riguarda l'esercizio dell'opzione, il contribuente dovrà registrarsi sull'area riservata del sito dell'Agenzia ed utilizzare, una volta autenticato, l'apposito servizio online. Stessa procedura è prevista per la revoca dell'opzione, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio ed ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo all'ultimo anno del quinquennio.

Il provvedimento, inoltre, definisce le informazioni da trasmettere, il formato e le modalità nell'allegato contenente le specifiche tecniche.

Il termine previsto per la trasmissione telematica dei dati è l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (es. 31 maggio per il I trimestre). La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo.

I dati così acquisiti dall'amministrazione finanziaria saranno messi tempestivamente a disposizione dei contribuenti che hanno esercitato l'opzione, nella propria area riservata sul sito web.



I contribuenti che esercitano l'opzione potranno utilizzare il Sistema di Interscambio per scambiare le fatture elettroniche con i propri clienti e, in tal modo, adempiere alla trasmissione dei dati dall'Agenzia; possono, inoltre, beneficiare di alcuni incentivi (rimborso Iva prioritario, riduzione di un anno dei termini di accertamento, esenzione dalla presentazione dello spesometro).

La trasmissione di tali dati è utile all'Agenzia al fine di controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, nonché valutare la capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi.

SOMMARIO

2. TRASMISSIONE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI: UTILIZZO DEI REGISTRATORI TELEMATICI

In data 28 ottobre 2016 è stato pubblicato un provvedimento dell'Agenzia delle entrate in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'art.2 comma 1 del Dlgs 127/2015; in particolare definisce le informazioni da trasmettere, il formato e le modalità nell'allegato contenente le specifiche tecniche.

Il decreto ha stabilito che dal 1 gennaio 2017 i soggetti esercenti commercio al minuto ed attività assimilate (art.22 del DPR 633/1972) possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Gli strumenti tecnologici da utilizzare sono definiti 'Registratori telematici' con proprio QR CODE identificativo. Tuttavia i registratori di cassa, se adattati alle specifiche tecniche previste dal provvedimento, potranno essere utilizzati per le medesime finalità. Parimenti, il registratore telematico potrà essere utilizzato come semplice registratore di cassa se il contribuente non ha esercitato l'opzione.

I registratori telematici saranno attivati, controllati con periodicità biennale e disattivati dal personale di laboratori abilitati dall'Agenzia delle entrate, in modo che quest'ultima sia a conoscenza degli apparecchi conformi alla norma e della loro operatività.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

La trasmissione telematica dei dati è effettuata esclusivamente mediante l'uso del Registratore Telematico che, al momento della chiusura giornaliera, genera un file XML, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette telematicamente al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

L'opzione va esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati ed ha efficacia per cinque anni solari. Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui è esercitata. Se non revocata, l'opzione si estende di quinquennio in quinquennio.

Per quanto riguarda l'esercizio dell'opzione, il contribuente dovrà registrarsi sull'area riservata del sito dell'Agenzia ed utilizzare, una volta autenticato, l'apposito servizio on-line. Stessa procedura è prevista per la revoca dell'opzione, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'ultimo anno del quinquennio.

Le informazioni acquisite telematicamente dall'Agenzia delle entrate sono messe a disposizione del contribuente che ha esercitato l'opzione, nella propria area riservata sul sito web.

SOMMARIO

3. ON LINE IL MODELLO PER L'ACCESSO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Equitalia ha pubblicato sul proprio sito il modello per l'istanza di accesso alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo, come introdotta dall'art.6 del DL 193/2016.

Il decreto fiscale, infatti, ha previsto che i debiti iscritti a ruolo, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, possono essere estinti da parte dei contribuenti senza il versamento delle sanzioni e degli interessi di mora maturati sui debiti stessi, purché venga presentata apposita istanza entro il 90° giorno dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto legge).

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

Il contribuente, tramite il modello DA1, indica i propri dati anagrafici ed i numeri di riferimento delle cartelle per le quali intende aderire alla definizione agevolata, nonché dichiara il numero di rate (massimo 4) con cui intende versare le somme debitorie.

Il modello compilato va presentato presso gli sportelli dell'Agente di riscossione ovvero via pec alla Direzione regionale di Equitalia Servizi di Riscossione competente territorialmente, insieme al documento d'identità.

Successivamente, entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto), l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione suddetta:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
- l'ammontare delle singole rate;
- giorno e mese di scadenza di ciascuna rata

Si ricorda che la prime due rate sono ciascuna pari ad 1/3 del totale debitorio, mentre la terza e la quarta sono ciascuna pari ad 1/6 delle somme dovute. La scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

Il contribuente può richiedere, compilando l'istanza, che le somme vengano addebitate direttamente sul proprio conto corrente.

Si ricorda che...



Il mancato, insufficiente o tardivo versamento di una qualunque rata di quelle prestabilite comporta la decadenza della definizione agevolata.

SOMMARIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

4. IN ARRIVO GLI SMS DAL FISCO

L'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa, annuncia l'invio di un sms personalizzato agli utenti che hanno registrato il loro numero su Fisconline per informarli su richieste di pagamento, rimborsi e scadenze.

Il servizio gratuito degli sms ha quale obiettivo quello di aggiornare in maniera mirata i contribuenti sulla loro posizione fiscale o su eventuali pagamenti in scadenza, evitando che, per una semplice distrazione o dimenticanza, possano trovarsi in futuro con un conto più oneroso e una cartella di pagamento da saldare.

I cittadini che devono al Fisco delle somme a titolo di Irpef per redditi percepiti negli anni precedenti, come per esempio il trattamento di fine rapporto, le pensioni e gli stipendi arretrati, e per i quali non risulta recapitata la richiesta di pagamento inviata dall'Agenzia delle Entrate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, riceveranno un sms che li informa di questa circostanza.

"L'Agenzia delle entrate sta erogando il suo rimborso sul conto corrente comunicato. Verifichi a breve l'effettivo accredito": così il Fisco informerà i cittadini in attesa di ricevere delle somme da parte dell'Agenzia che tutto è andato a buon fine e che quindi l'importo è in pagamento.

Per alcuni adempimenti come i contratti di locazione pluriennali di immobili e beni strumentali, per i quali i contribuenti possono scegliere di versare l'imposta di registro in un'unica soluzione o anno per anno, il Fisco invierà un messaggio per ricordare ai locatori persone fisiche la scadenza imminente, in caso di opzione per il pagamento rateale, l'sms avrà lo scopo di ricordare al contribuente che stanno per scadere i termini per pagare la rata trimestrale.

SOMMARIO

5. NIENTE IVA SULLE CONSULENZE RESE IN ITALIA DAL PROFESSIONISTA CHE NON HA UNA STABILE ORGANIZZAZIONE SUL TERRITORIO

Lo dice la sezione tributaria della Corte di Cassazione che con la decisione n° 21870 del 28 ottobre scorso, dà ragione ad una professionista residente e domiciliata all'estero, cassando in parte la decisione dei giudici della CTR di Firenze che avevano confermato

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

la legittimità dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, relativo al mancato versamento delle imposte dovute da parte della professionista per la sua attività di consulenza.

La professionista, residente nel Principato di Monaco, aveva svolto attività di consulenza tecnica (si trattava di una stilista di moda) nei confronti di una società italiana, l'AGE ha ritenuto che tale attività fosse qualificabile come attività di lavoro autonomo e per questo soggetta ad IVA, non versata, ed ha conseguentemente irrogato le relative sanzioni.

La professionista si era difesa, in primo e secondo grado, affermando che la sua attività doveva essere inquadrata come collaborazione coordinata e continuativa, ma la Commissione tributaria fiorentina non ha accolto la sua difesa, confermando la decisione di prime cure.

Il ricorso davanti alla Corte di Cassazione, tuttavia, si è risolto in favore della professionista, la sezione tributaria dei giudici di legittimità, infatti, ha cassato in parte la decisione dei giudici tributari d'appello per errata applicazione dell'art. 7, 3° comma e 4° comma lett. d. del DPR n. 633/72, in quanto l'art. 7 del DPR n. 633/72 al 3° comma (applicabile all'epoca dei fatti) stabilisce che "le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato, quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il territorio all'estero..." ; mentre la lettera d. del comma n. 4 del medesimo articolo prescrive, in deroga al principio generale, che "le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale ... si considerano effettuate sul territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero...".

Quindi, in campo IVA, le prestazioni di servizi si considerano compiute, in via di principio, nello Stato di residenza del prestatore, il quale è tenuto a versare nel luogo di residenza la relativa imposta tributaria (Cass. n° 5641/2015), a tale principio prioritario fondato, a sua volta, sul principio della priorità d'imposta, si deroga, nel caso di prestazioni di consulenza tecnica o legale eseguite in favore di soggetto italiano da un prestatore straniero, privo di stabile organizzazione in Italia (si veda, tra le altre, Cass. n° 16436/2011).

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

In definitiva, un professionista autonomo che risiede all'estero, senza stabile organizzazione sul territorio italiano, non versa l'IVA per l'attività di consulenza svolta in favore di soggetto italiano.

SOMMARIO

6. FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Con comunicato stampa dell'11 novembre 2016 l'Agenzia delle Entrate comunica che a partire dal 1° gennaio 2017 sarà permessa la fatturazione elettronica tra privati, grazie all'adeguamento del formato *fatturaPA*, utilizzato per la formazione e trasmissione delle fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni.

Le nuove specifiche tecniche del formato fatturaPA sono state aggiornate e pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it.

Nella sezione Documentazione FatturaPA sono disponibili i seguenti documenti tecnici aggiornati:

- Schema del file xml FatturaPA versione 1.2
- Specifiche tecniche del formato della FatturaPA versione 1.2
- Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.2

Nella sezione Documentazione Sistema di Interscambio sono disponibili i seguenti documenti tecnici aggiornati:

- Specifiche tecniche relative al Sistema di Interscambio versione 1.4
- Elenco controlli versione 1.4

Il nuovo formato sarà utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la Pa sia per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), che sarà a disposizione anche per i rapporti commerciali tra privati, come previsto dal D.lgs. n. 127/2015. Le Pubbliche Amministrazioni e i loro fornitori, oltre a tutti i soggetti che intendono utilizzare il Sistema di Interscambio per la fatturazione tra privati, dovranno quindi configurare i propri sistemi informatici per utilizzare, a partire dal prossimo 1° gennaio,

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

esclusivamente il nuovo tracciato XML ed il relativo schema XSD per tutte le trasmissioni di fatturazione.

SOMMARIO

7. ULTIMI CHIARIMENTI FORNITI DALL'AGENZIA SULLA DETRAZIONE PER SPESE UNIVERSITARIE

L'Agenzia delle entrate, in data 10/11/2016, ha pubblicato sul proprio sito alcune Faq riguardanti le spese sostenute per la frequenza universitaria, rientranti tra le spese detraibili dalle imposte sul reddito delle persone fisiche nella misura del 19 per cento.

In primo quesito ha trattato le varie tipologie di spese universitarie che possono essere portate in detrazione ai fini Irpef: sono detraibili tutte le spese sostenute per la frequenza di corsi di studio e per l'eventuale conseguimento dei corrispondenti titoli, ad eccezione delle spese non funzionali alla carriera universitaria, quali ad esempio le spese per il rilascio di certificati, eventuali more e sanzioni, la richiesta del duplicato del badge identificativo o del libretto.

Sono considerate detraibili le spese sostenute per:

- la ricongiunzione di carriera,
- l'iscrizione all'appello di laurea e il rilascio della pergamena,
- la frequenza di corsi singoli, finalizzati o meno all'ammissione a un corso di laurea magistrale,
- il trasferimenti di ateneo e i passaggi di corso.

Nel secondo quesito l'Agenzia affronta il tema dell'assolvimento dell'imposta di bollo: tali spese sono detraibili se riferite al bollo assolto per la frequenza dei corsi di studio e per il conseguimento dei corrispondenti titoli, come ad esempio, l'imposta di bollo versata per l'iscrizione all'appello di laurea. Invece, non potrà essere detratta l'imposta di bollo riferita al rilascio di certificati.

Infine, è stato chiarito che possono essere detratte tutte le spese sostenute per l'accesso, o il tentato accesso, ai corsi di studio, comprese le spese sostenute per test

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

cui non è seguita un'immatricolazione; la spesa potrà essere indicata anche nel caso particolare in cui, uno studente iscritto al quarto anno della Scuola Superiore, decida di sostenere il test anticipatamente.

SOMMARIO

8. LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE RUBA IN AZIENDA, SE PROVA DI TALE CONDOTTA E' OFFERTA DALLE RIPRESE DELLE VIDEOCAMERE

8.1 La decisione dei giudici d'appello

Secondo i giudici d'appello, gli impianti audiovisivi posti legittimamente (ex art. 4 D. Lgs. n. 300/1970) a sorveglianza della cassaforte, riprendevano anche gli spostamenti dei dipendenti, ma per l'installazione degli stessi non era stato stipulato alcun accordo con le rappresentanze sindacali, né richiesta la preventiva autorizzazione dell'ispettorato del lavoro. In sostanza, anche se il fine delle videocamere sarebbe stato quello di tutelare i beni aziendali, esse nel concreto riprendevano altresì gli spostamenti dei dipendenti, per cui, stante l'assenza di approvazione da parte delle rappresentanze sindacali o dell'ispettorato del lavoro, secondo i giudici d'appello, i filmati erano di fatto inutilizzabili.

Di conseguenza, venendo a mancare la prova dell'addebitabilità del fatto contestato, il licenziamento era illegittimo.

8.2 La diversa prospettiva della Cassazione

La Cassazione (sentenza n. 22662, 8 novembre 2016), in merito, chiarisce, però, che la valutazione della validità della prova acquisita mediante l'uso di apparecchiature vietate, deve basarsi sul tipo di illecito mosso nei confronti del dipendente: quando l'addebito è relativo ad una condotta illecita del dipendente che attenta ai beni aziendali, allora le prove sono sempre utilizzabili.

Peraltro, dicono i giudici, se è vero che lo Statuto dei lavoratori all'art. 4, richiamato dall'art. 114 del D. Lgs. n. 196/2003, impone che l'installazione di impianti di controllo,

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva **Dottori Commercialisti e Avvocati Associati**

da cui possa derivare il controllo a distanza dei lavoratori, debba essere preceduta da un accordo con le rappresentanze sindacali o dall'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, è pur vero che tale obbligo trova applicazione nell'ambito dei controlli difensivi, tesi ad accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti nel rapporto di lavoro (quindi condotte illecite connesse all'attività strettamente lavorativa). Tali obblighi amministrativi a carico del datore di lavoro non operano, quando le condotte illecite siano relative a beni estranei al rapporto di lavoro. Esula, dunque, dal campo di applicazione dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, il caso in cui il datore abbia posto in essere verifiche dirette ad accertare comportamenti del dipendente lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale.

Quando il fine del controllo difensivo non attiene alla sorveglianza dell'esatto adempimento dell'attività lavorativa, ma è destinato ad accertare comportamenti che possono porre in pericolo il patrimonio aziendale (condotte che peraltro possono essere messe in atto da chiunque), le riprese delle videocamere, poste a tutela dei beni aziendali, ancorché per la loro installazione, non sia stata richiesta l'autorizzazione dell'ispettorato, né stipulato un accordo con le rappresentanze sindacali, sono valide ed utilizzabili quando rilevano il comportamento illecito di un soggetto che attenta ai beni aziendali, anche se quel soggetto è un dipendente.

SOMMARIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com